

La Corte costituzionale rigetta il ricorso del governo. Ai nastri la riforma europea delle IG

Sì alle tipicità. E al loro registro

La Consulta: le De.Co. non si confondono con le Dop e Igp

DI LUIGI CHIARELLO

Aistituire per la prima volta le cosiddette **De-nominazioni Comunali**, altrimenti conosciute come **De.Co.**, è stata la legge n. 142 del 1990 (poi abrogata dal dlgs n. 267/2000); ma fu **Luigi Veronelli**, noto critico gastronomico e poi editore, a lanciare nel giugno del 1999 l'idea che le produzioni agricole e artigianali potessero valorizzare i territori da cui provengono. Fu lui a promuoverle, con l'acronimo iniziale **De.C.O.** (che faceva riferimento anche all'origine dei prodotti e poggiava sulla legge costituzionale n. 3/2001, che dava ai comuni potestà regolatoria in campo agricolo); la formula fu poi ridimensionata a **De.Co.** – denominazione comunale – per evitare equivoci e porre fine al proliferare di delibere eterogenee dei comuni. Quindi, l'**Anci** ne mutuò l'istituto, prima col nome di **Res Tipica**, poi nel 2002 varando un regolamento-tipo che scioglieva ogni dubbio: la **De.Co.** è un'attestazione di tipicità, non un marchio di qualità. In pratica, è un'attestazione «agile» di identità territoriale, rilasciata dal comune e finalizzata a individuare e ad esaltare l'origine e il legame storico culturale di un dato prodotto tipico col territorio comunale di appartenenza. Stop.

Bene, a 33 anni di distanza dall'istituzione delle De.Co. e a 24 anni circa dall'intuizione di Veronelli sulle sue potenzialità, una sentenza depositata ieri dalla **Corte costituzionale** sancisce un principio: «L'istituzione del Registro regionale dei prodotti a denominazione comunale **De.Co.**, quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione, in

particolare, delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, non contrasta con la normativa dell'Unione europea sui marchi Dop, Igp e Stg». In pratica, la Consulta scrive nero su bianco che le **De.Co.** e le Indicazioni geografiche (IG) sono due cose diverse e non sono in conflitto. A istituire il registro regionale delle **De.Co.** finito sotto accusa è una legge della Regione Siciliana: la n. 3 del 2022. La Consulta con la sentenza n. 75 del 23/2/2023 (redattore **Giovanni Amoroso**) ha dichiarato «non fondata» l'impugnativa del governo; per la Suprema corte la **De.Co.** non è un marchio attestante la qualità, quindi le **De.Co.** non interferiscono con le denominazioni registrate a livello europeo. E, cosa importante: «Non hanno un effetto equivalente a una restrizione quantitativa nel mercato interno». La pronuncia ricorda, infine, che altre leggi regionali hanno istituito registri delle **De.Co.**

La sentenza della Consulta arriva a pochi giorni da un appuntamento cruciale: giovedì la commissione agricoltura dell'Europarlamento voterà sulla riforma del sistema delle IG dell'Unione Europea, che vede **Paolo De Castro** relatore, e che toccherà anche il settore vino e i compiti dell'**Euipo**, l'Ufficio europeo per la protezione della proprietà intellettuale. In particolare, sarà vietato a uno stato Ue di utilizzare come menzione tradizionale un termine già registrato come IG da un altro stato membro. Ciò significa che sarà vietato evocare le IG di altri stati Ue, come accaduto col «**Prosek**» in Croazia o il «**Balsamico**» in Slovenia. Il testo andrà il 31/5 al voto della plenaria.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 3041 - L.1603 - T.1603

